



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 luglio 2020
(OR. en)

9893/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0149(NLE)**

**FISC 162
ECOFIN 659**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	23 luglio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 331 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 331 final.

All.: COM(2020) 331 final



Bruxelles, 23.7.2020
COM(2020) 331 final

2020/0149 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA")¹, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 13 marzo 2020 la Romania ha chiesto una proroga della deroga all'articolo 168 della direttiva IVA per continuare a limitare il diritto di detrarre l'IVA versata a monte sulle spese connesse a veicoli a motore. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 2 aprile 2020, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Romania. Con lettera del 3 aprile 2020 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la domanda.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'articolo 168 della direttiva IVA stabilisce che un soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA addebitata su acquisti ai fini di operazioni soggette ad imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva prevede che l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per uso privato costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso, qualora detto bene abbia dato diritto a una detrazione dell'IVA. Questo sistema consente il recupero dell'IVA inizialmente detratta in relazione all'uso privato.

Nel caso delle autovetture tale sistema è di difficile applicazione, in particolare perché non è semplice distinguere fra uso privato e uso professionale. La tenuta di iscrizioni contabili comporta un onere aggiuntivo per l'impresa, che deve tenerle aggiornate, e per l'amministrazione, che deve controllarle.

In forza della decisione di esecuzione 2012/232/UE del Consiglio², la Romania è attualmente autorizzata a limitare al 50 % il diritto di detrarre l'IVA per l'acquisto, l'acquisto intracomunitario, l'importazione, il noleggio o il leasing di determinati veicoli stradali a motore, nonché per le spese correlate. Alcune categorie di veicoli sono state esplicitamente escluse da tale limitazione, ad esempio i veicoli utilizzati esclusivamente per servizi d'emergenza, di sicurezza o di corriere, i veicoli utilizzati dagli agenti di vendita e di acquisto e i taxi, i veicoli destinati a scuola guida oppure destinati a noleggio o leasing o i veicoli utilizzati come prodotti destinati a fini commerciali. Allo stesso tempo, le imprese sono sollevate dall'obbligo di contabilizzare a fini fiscali l'utilizzo privato. La decisione di esecuzione (UE) 2015/156 del Consiglio³ ha autorizzato la Romania a continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2017. Il periodo di validità di questa decisione è stato

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Decisione di esecuzione 2012/232/UE del Consiglio, del 26 aprile 2012, che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 117 dell'1.5.2012, pag. 7).

³ Decisione di esecuzione (UE) 2015/156 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che proroga il periodo di validità della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 27).

prorogato fino al 31 dicembre 2020 dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2012 del Consiglio⁴ del 7 novembre 2017.

La Romania ha chiesto di prorogare l'autorizzazione a limitare la detrazione iniziale ad una percentuale fissa e ad esentare a sua volta le imprese dall'obbligo di contabilizzare a fini fiscali l'utilizzo privato. La Romania ha informato la Commissione che i motivi della proroga della misura sono sostanzialmente gli stessi descritti nella domanda iniziale. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2012/232/UE del Consiglio, la Romania ha presentato una relazione sulla limitazione della detrazione da essa applicata. La Romania sostiene che la misura ha assolto la propria funzione e che, se non fosse prorogata, l'evasione fiscale registrata in tale settore prima dell'introduzione della misura molto probabilmente si ripresenterebbe. Secondo i dati comunicati, la percentuale delle piccole imprese in Romania è elevata: nel 2017 il 99,7 % di tutte le imprese attive nel settore industriale, edile o dei servizi erano piccole o medie imprese e le imprese attive con un massimo di nove dipendenti rappresentavano l'89,4 % di tutti gli operatori economici e sociali attivi nei settori menzionati. La Romania sostiene che, in pratica, un veicolo di proprietà di tali imprese è spesso utilizzato sia per attività professionali che per scopi personali.

Dalle informazioni fornite dalla Romania risulta inoltre che il limite del 50 % riflette ancora l'uso globale professionale e privato dei veicoli da parte di soggetti passivi in tale paese e che pertanto tale limite dovrebbe ancora essere considerato appropriato.

La deroga dovrebbe essere limitata al 31 dicembre 2023 affinché sia possibile valutare se la limitazione del 50 % riflette ancora correttamente il rapporto globale tra uso professionale e uso privato. Un'eventuale domanda di proroga dovrebbe essere corredata di una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata ed essere inviata alla Commissione unitamente alla domanda entro il 31 marzo 2023.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Ad altri Stati membri sono state concesse deroghe analoghe relative al diritto a detrazione.

A norma dell'articolo 176 della direttiva IVA, il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto a detrazione dell'IVA in relazione alle autovetture.

Nonostante le iniziative precedenti intese a stabilire norme sulle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione del diritto a detrazione dell'IVA⁵, tale deroga è opportuna in attesa di un'armonizzazione di tali norme a livello dell'UE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2012 del Consiglio, del 7 novembre 2017, recante modifica della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 26 del 10.11.2017, pag. 57).

⁵ COM (2004) 728 def. - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10), ritirata il 21 maggio 2014 (GU C 153 del 21. 5. 2014, pag. 3).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia prevenire talune evasioni o elusioni fiscali. In particolare, tenuto conto della possibilità per le imprese di dichiarare un importo inferiore a quello effettivamente dovuto e dell'onere a carico delle autorità fiscali di controllare i dati relativi al chilometraggio, la limitazione al 50 % permetterebbe di semplificare la riscossione dell'IVA in un settore specifico.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Romania e concerne unicamente questo Stato membro.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta è volta a contrastare l'evasione dell'IVA e a semplificare la relativa procedura di imposizione e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo per le imprese e le amministrazioni. La soluzione è stata individuata dalla Romania come misura adeguata ed è comparabile ad altre deroghe precedentemente o attualmente in vigore.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta contiene una clausola di temporaneità, ossia un termine automatico che fissa la cessazione dell'efficacia dell'atto al 31 dicembre 2023.

Qualora la Romania ritenga opportuna un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2023, una relazione che comprenda un riesame della percentuale applicata dovrebbe essere presentata alla Commissione unitamente alla domanda di proroga entro il 31 marzo 2023.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) addebitata alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa deve essere trattata quale prestazione di servizi a titolo oneroso.
- (2) La decisione di esecuzione 2012/232/UE del Consiglio² autorizza la Romania, fino al 31 dicembre 2014, a limitare al 50 % il diritto di detrarre l'IVA sull'acquisto, l'acquisto intracomunitario, l'importazione, il noleggio o il leasing di taluni veicoli stradali a motore e sulle spese ad essi correlate, compreso il carburante, ove tali veicoli non siano esclusivamente utilizzati per scopi professionali, e a esentare i soggetti passivi dall'assimilare l'uso non professionale di tali veicoli a una prestazione di servizi in conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE. Con la decisione di esecuzione 2015/156/UE del Consiglio³ la Romania è stata autorizzata a continuare ad applicare le misure di deroga fino al 31 dicembre 2017. Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/2012 del Consiglio⁴ la Romania è

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Decisione di esecuzione 2012/232/UE del Consiglio, del 26 aprile 2012, che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 117 dell'1.5.2012, pag. 7).

³ Decisione di esecuzione (UE) 2015/156 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che proroga il periodo di validità della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 27).

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2012 del Consiglio, del 7 novembre 2017, recante modifica della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 26 del 10.11.2017, pag. 57).

stata autorizzata ad applicare le misure di deroga fino alla data di entrata in vigore delle norme dell'Unione che stabiliscono le spese relative ai veicoli stradali a motore che non possono beneficiare della piena detrazione dell'IVA, o al 31 dicembre 2020, se questa data è anteriore.

- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 13 marzo 2020 la Romania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE al fine di limitare il diritto a detrazione sulle spese relative ad alcuni veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali.
- (4) L'applicazione di un tasso forfettario per l'importo dell'IVA sulle spese ammissibili alla detrazione sui veicoli stradali a motore che non sono utilizzati esclusivamente a fini professionali semplifica la riscossione dell'IVA.
- (5) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 2 aprile 2020, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Romania. Con lettera del 3 aprile 2020 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la domanda.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2012/232/UE, insieme alla domanda di proroga la Romania ha presentato alla Commissione una relazione sull'applicazione di tale decisione di esecuzione. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Romania ritiene che la limitazione del 50 % rimanga giustificata e adeguata.
- (7) La proroga delle misure di deroga dovrebbe essere limitata al tempo necessario per consentire di valutare l'efficacia delle stesse e l'adeguatezza della limitazione percentuale. È pertanto opportuno autorizzare la Romania a continuare ad applicare le misure di deroga fino al 31 dicembre 2023.
- (8) Qualora la Romania ritenga necessaria una proroga dell'autorizzazione oltre il 2023, è opportuno che presenti una richiesta di proroga alla Commissione entro il 31 marzo 2023, unitamente a una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata.
- (9) Le misure di deroga avranno un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale del paese riscosso nella fase del consumo finale e non avranno alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (10) È opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/232/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione di esecuzione 2012/232/UE è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

1. La presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme dell'Unione che stabiliscono le spese relative ai veicoli stradali a motore che non possono beneficiare della piena detrazione dell'IVA, o il 31 dicembre 2023, se questa data è anteriore.

2. Eventuali domande di autorizzazione a prorogare le misure di deroga autorizzate dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2023.

Tali domande sono accompagnate da una relazione che comprende un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione."

Articolo 2

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente